



## Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

### XXXIX SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 235 del 23 settembre 2002

**OGGETTO:** LEGGE REGIONALE - “Soppressione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali”

	pres.	ass.
1 - Antonini Carlo	✓	
2 - Baiardini Paolo	✓	
3 - Bocci Gianpiero	✓	
4 - Bonaduce Giorgio	✓	
5 - Bottini Lamberto	✓	
6 - Brozzi Vannio	✓	
7 - Crescimbeni Paolo	✓	
8 - Di Bartolo Federico	✓	
9 - Donati Maurizio	✓	
10 - Fasolo Marco	✓	
11 - Finamonti Moreno		✓
12 - Girolamini Ada		✓
13 - Gobbini Edoardo	✓	
14 - Laffranco Pietro	✓	
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓	


	pres.	ass.
16 - Liviantoni Carlo		✓
17 - Lorenzetti Maria Rita		✓
18 - Melasecche Germini Enrico		✓
19 - Modena Fiammetta	✓	
20 - Monelli Danilo	✓	
21 - Pacioni Costantino	✓	
22 - Renzetti Francesco		✓
23 - Ripa Di Meana Carlo	✓	
24 - Rosi Maurizio		✓
25 - Rossi Luciano	✓	
26 - Sebastiani Enrico	✓	
27 - Spadoni Urbani Ada	✓	
28 - Tippolotti Mauro	✓	
29 - Vinti Stefano	✓	
30 - Zaffini Francesco	✓	

**PRESIDENTE:** Vannio BROZZI

**CONSIGLIERI SEGRETARI:** Marco FASOLO – Ada SPADONI URBANI

**ESTENSORE:** Rosanna MONTANUCCI

**VERBALIZZANTE:** Adriano PANFILI



## OGGETTO N° 4

### DELIBERAZIONE n° 235 del 23 settembre 2002

**LEGGE REGIONALE** - “Soppressione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali”.

### IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, con deliberazione n. 887 del 3.7.2002, concernente: “Soppressione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 5.7.2002 e trasmesso al parere della I Commissione Consiliare permanente in data 5.7.2002 (ATTO N. 1292);

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Laffrancò, concernente: “Abrogazione della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni – Soppressione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali ed attribuzione di compiti sostitutivi al Difensore Civico Regionale”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 13.6.2002 e trasmesso al parere della I Commissione Consiliare permanente in data 17.6.2002 (ATTO N. 1272);

ATTESO altresì che la I Commissione Consiliare ha deciso di abbinare l'esame degli atti di cui sopra, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del Regolamento Interno, assumendo quale testo base la proposta di legge avente il seguente titolo: “Soppressione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali”;


VISTO il parere e la relazione della I Commissione Consiliare Permanente illustrata dal relatore Presidente Costantino Pacioni (ATTO N. 1292-1272/BIS);

UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali;

VISTO l'emendamento presentato in aula ed approvato;

VISTO il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



VISTA la legge 24 aprile 2002, n. 75;

VISTA la legge regionale 30 marzo 1992, n. 7;

VISTA la legge regionale 5 aprile 1995, n. 23;

VISTA la legge regionale 19 luglio 1996, n. 19;

VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo, nonchè sull'emendamento e con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 15 voti favorevoli e n. 8 voti di astensione espressi nei modi di legge dai 23 Consiglieri presenti e votanti

#### DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Soppressione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali", composta di n. 3 articoli nel testo che segue:

##### *Art. 1*


*(Soppressione del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali)*

1. Il comitato regionale di controllo istituito ai sensi della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

##### *Art. 2*

*(Controlli preventivi di legittimità)*

1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle comunanze e università agrarie ed associazioni agrarie comunque denominate, è esercitato dalla apposita struttura della Giunta regionale, da individuare tra quelle già esistenti, con atto amministrativo della Giunta regionale.



*Art. 3  
(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Gli importi delle indennità di presenza e dei rimborsi spese stabiliti dall'articolo 30 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 7, così come modificata ed integrata dall'articolo 17 della legge regionale 19 luglio 1996, n. 19, ove richiamati da leggi regionali o da atti amministrativi della Regione, continuano ad applicarsi fino alla disciplina organica delle indennità relative alle nomine e designazioni di competenza della Regione.”
2. Le leggi regionali 30 marzo 1992, n. 7, 5 aprile 1995, n. 23 e 19 luglio 1996, n. 19 sono abrogate.

L'ESTENSORE  
Rosanna Montanucci

*Rosanna Montanucci*